



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott. Carlo Baggio ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **4886/2016** promossa da:

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, qui di seguito testualmente riportate:

per parte attrice

:

“*NEL MERITO*

1. accertarsi e dichiararsi che, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario identificato dal n. 00000062841 del 12/07/2011 per l'importo di € 60.000,00 (n. 27939 di Repertorio e n. 8145 di Raccolta, avanti il di Notaio dott. di Vittorio Veneto e registrato a Vittorio Veneto il 13/07/2011 al n.), l'istituto di credito convenuto ha richiesto ed applicato interessi da qualificarsi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p. e della legge 108/1996;

2. per l'effetto, dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario, le quali prevedono l'applicazione dei tassi usurari meglio descritti in narrativa, ai sensi e per



gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c.;

3. accertato e dichiarato quanto ai punti precedenti, dichiarare che nessun interesse sulla somma concessa in mutuo è dovuto a nessun titolo dall'attrice all'istituto di credito convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c.;

4. accertato e dichiarato quanto ai punti precedenti, condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione a parte attrice di tutte le somme percepite e/o addebitate e/o corrisposte a titolo di interessi usurari e/o contra legem in relazione al contratto di mutuo di cui sopra, compresi tutti gli oneri che, sotto qualsiasi forma denominati, si debbano qualificare come interessi e che saranno determinati in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su tali importi dal dovuto al saldo;

5. accertato e dichiarato quanto sopra, condannarsi parte convenuta al risarcimento a parte attrice di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta od indiretta dei fatti di cui in narrativa, per l'importo che verrà accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;

IN OGNI CASO

Spese e competenze professionali di lite, oltre ad accessori di legge, integralmente rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA

Impregiudicata ogni ulteriore allegazione e/o formulazione di istanze istruttorie nei concedendi termini:

I. Si offrono in produzione i seguenti documenti:

- 1. Contratto di mutuo fondiario n. 00000062841 del 12/07/2011;*
- 2. Atto di rinegoziazione;*
- 3. Documento di sintesi;*
- 4. Decreto ministeriale del III trimestre 2011;*
- 5. Sentenza C. App. Venezia 602/2013.*

II. Si chiede l'ammissione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a determinare:

a) se il tasso complessivamente applicato al contratto di mutuo di cui in narrativa è da considerarsi usurario ai sensi della normativa vigente in materia di usura, ed in particolare voglia il Consulente:

- quantificare gli interessi corrisposti dalla parte attrice a favore di parte convenuta in forza del suddetto contratto;

- determinare e quantificare tutti gli oneri, sotto qualsiasi forma denominati, si debbano intendere come remunerazione del capitale prestato e pertanto assimilati agli interessi, tenendo altresì conto del costo implicito derivante dalla clausola floor.

b) il valore del componente derivato (cd. clausola floor) previsto implicitamente nel contratto di mutuo n. 00000062841 del 12/07/2011 corrispondente alla pattuizione "fermo restando che detto tasso non potrà comunque essere inferiore al 2,75 % nominale



annuo”.”;

per parte convenuta BANCA

“*In via principale*

- *Rigettarsi le domande proposte dall’attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.*

In ogni caso

- *Con vittoria di spese e compensi professionali.*

- *Condannarsi la controparte al pagamento in favore della Banca convenuta di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.*

In via istruttoria

- *Rigettarsi la richiesta di C.T.U. contabile formulata dall’attore”;*

letto l’art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

ha convenuto in giudizio la Banca |
deducendo che: le parti avevano concluso un contratto di mutuo fondiario; gli interessi moratori previsti dal contratto superavano, al momento della pattuizione, il tasso soglia di usura; la clausola c.d. “floor” contenuta nel contratto (in virtù della quale il tasso di interessi variabile comunque non sarebbe sceso al di sotto del 2,5%) ha comportato dei costi occulti che non sono stati considerati nel calcolo del TAEG; la clausola floor dovrebbe qualificarsi come prodotto finanziario derivato e pertanto la banca, nel negoziarlo, avrebbe violato i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza su di essa gravanti in virtù del TUF; la clausola floor non è stata specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c. Tanto considerato, parte attrice ha chiesto: la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi asseritamente usurari (e di tutti gli oneri da qualificarsi come interessi); la condanna al risarcimento di “*tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta od indiretta dei fatti di cui in narrativa*”.

La Banca si è costituita chiedendo l’integrale rigetto delle domande avversarie.

Va preliminarmente rilevato che, apparendo la causa già documentalmente istruita fin dalla prima udienza (soprattutto sulla scorta delle allegazioni delle parti) essa è stata spedita direttamente in decisione senza la concessione dei termini istruttori richiesti ex art. 183 c. 6 c.p.c., sulla scorta del principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4767 dell’11.3.2016, secondo cui “*in forza del combinato disposto dell’art. 187, comma 1, c.p.c. e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle*



parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c."

Ritiene questo giudice che le domande siano infondate e debbano pertanto essere respinte.

È anzitutto infondata la domanda volta ad accertare l'usurarietà dell'interesse moratorio pattuito dalle parti. Ritiene questo giudice di non condividere l'orientamento, pur autorevolmente affermato, per cui anche tale interesse dovrebbe essere considerato ai fini dell'art. 1815 co. 2 c.c., per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Deve anzitutto essere richiamata la distinzione concettuale esistente tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. Gli interessi corrispettivi costituiscono un elemento necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "*mutuo oneroso*" (rappresentando la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale). Gli interessi moratori, invece, non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita di disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile (potenzialmente, sino alla distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata, sempre che i beni staggiti siano capienti rispetto al debito in linea capitale). La circostanza che il saggio degli interessi moratori possa essere previsto anticipatamente dalle parti non può far sì che un'obbligazione risarcitoria diventi, per ciò solo, prestazione corrispettiva dell'erogazione del credito. È quindi pacifico che la funzione dell'interesse corrispettivo sia del tutto diversa rispetto a quella dell'interesse moratorio, consistendo quest'ultima nella predeterminazione forfettaria del danno risarcibile per le ipotesi – meramente eventuali – di inadempimento da parte del mutuatario, secondo lo schema della clausola penale di cui agli artt. 1382 ss. c.c. Di conseguenza, ancorché possa verificarsi l'eventualità che il medesimo articolo del contratto determini la misura sia degli interessi corrispettivi sia di quelli moratori, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta (sia concettualmente, sia nella sua applicazione concreta, che è meramente eventuale) rispetto a quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.

Tanto premesso, si ritiene che l'art. 1815 co. 2 c.c. e l'art. 644 c.p. (pur alla luce dell'interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000) debbano intendersi riferiti al solo tasso di interesse corrispettivo, e ciò già sulla base della loro mera interpretazione letterale.



L'art. 1 D.L. 394/2000 fa riferimento agli interessi convenuti "*a qualsiasi titolo*" (e su tale dizione si basa parte della giurisprudenza per sostenere la rilevanza anche dell'interesse moratorio). Tuttavia, il decreto legge in esame si autoqualifica espressamente come disposizione d'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., con la conseguenza che la disposizione d'interpretazione va necessariamente letta congiuntamente alla disposizione interpretata. L'art. 644 c.p. si riferisce pacificamente agli "*interessi*" dati "*in corrispettivo*" (co. 1) nonché alle "*remunerazioni*" e conseguentemente anche la norma di interpretazione autentica, che dice all'interprete come debbano essere intesi tali interessi, non può che far riferimento ai soli interessi corrispettivi. L'ambigua locuzione "*convenuti a qualsiasi titolo*" non può certo essere intesa nel senso di includervi anche l'interesse moratorio perché, stante la radicale differenza ontologica esistente tra interessi corrispettivi ed interessi moratori (sopra illustrata), se così si facesse la disposizione di interpretazione autentica finirebbe con l'assegnare alla disposizione interpretata un significato del tutto esorbitante da quello reso evidente dalle espressioni di quest'ultima. È tuttavia ben noto che le leggi di interpretazione autentica sono costituzionalmente legittime solo nella misura in cui non abbiano portata innovativa e precettiva, ossia – per quanto qui rileva – abbiano effettivamente natura "*interpretativa*", il che significa che si devono limitare a chiarire il significato normativo della disposizione oppure a privilegiare "*una tra le tante interpretazioni possibili*" (cfr. Corte Cost. 155/1990), chiarendone il significato con efficacia retroattiva (non solo nel caso in cui la norma si presti ad interpretazioni dubbie o controverse ma anche soltanto per "*rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea del diritto perseguita*"; cfr. Corte Cost. n. 28.12.1990, n. 586). Ma, ad avviso di questo giudicante, non era certo possibile ritenere che la locuzione "*interessi dati in corrispettivo*" potesse ricomprendere, prima del decreto legge, anche gli interessi moratori.

L'art. 1 D.L. 394/2000, che non fa testuale riferimento agli interessi di mora, deve pertanto essere interpretato, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, come riferito sì agli interessi convenuti a qualsiasi titolo, purché si tratti di interessi che costituiscono "*corrispettivo*" o comunque "*remunerazione*" dell'erogazione del credito (e non anche risarcimento del danno da ritardo, ancorché predeterminato dalle parti), come previsto dall'art. 644 c.p.

Tali conclusioni sono suffragate altresì dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in esame.

Per quanto rileva in questa sede, basta leggere il preambolo del D.L. 394/2000 per capire che l'unico profilo interpretativo oggetto del chiarimento legislativo era quello di diritto intertemporale circa l'applicabilità degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. a rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge 108/1996 (ossia, era finalizzato a dirimere le



questioni sorte in materia di c.d. “usura sopravvenuta”) e che, conseguentemente, lo sbrigativo riferimento della locuzione “*a qualunque titolo*” agli “*interessi*” anziché alle “*remunerazioni*” non è sufficiente per ritenere che il legislatore abbia così inteso modificare la struttura normativa della legge 108/1996 e dell’art. 644 c.p., equiparando gli oneri da inadempimento (quali gli interessi moratori) a remunerazioni e prestazioni corrispettive all’erogazione del credito.

L’esclusione degli interessi moratori dal novero degli oneri rilevanti ai fini della verifica dell’usura trova significativa conferma anche nel diritto dell’Unione Europea, atteso che l’art. 19 par. 2 della direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008 afferma, in tema di contratti di credito ai consumatori, che “*al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi*”: se tanto vale per i consumatori, per i quali l’ordinamento appresta le più ampie tutele (e ciò nonostante vengono escluse dal costo totale del credito le penali per l’inadempimento, tra cui rientrano gli interessi moratori), non si vede come si possa ritenere che per tutti gli altri debitori (in linea generale, meno tutelati dall’ordinamento) le penali dovrebbero invece essere considerate.

Da tutto ciò consegue che il tasso di interesse moratorio non può in alcun modo essere considerato usurario e non può quindi applicarsi la sanzione di cui all’art. 1815 co. 2 c.c.

A tutto voler concedere, a fronte di un interesse moratorio eccessivamente gravoso si potrà al massimo ricorrere al rimedio della *reductio ad equitatem* di cui all’art. 1384 c.c. (ovvero a quello dell’art. 33 co. 2 lett. f) D.Lgs. 206/2005, nel caso in cui il mutuatario rivesta la qualità di consumatore). Occorre tuttavia notare che, nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato il carattere “*manifestamente*” eccessivo della clausola penale in esame, né questo giudice (che avrebbe potere di rilevazione ufficiosa in materia) ritiene di ravvisarla.

Tanto premesso, dato che secondo la stessa prospettazione attorea solo il tasso di interesse moratorio supererebbe il tasso soglia dell’usura (e non invece quello corrispettivo), la domanda è infondata, senza alcuna necessità di svolgere attività istruttoria.

Parimenti infondata è l’eccezione secondo cui la clausola “*floor*” avrebbe comportato dei costi occulti che non sono stati considerati nel calcolo del TAEG.



La censura è *in primis* del tutto generica e per ciò solo infondata (l'attore, infatti, non specifica in cosa consisterebbe tale costo, né lo quantifica, né raffronta il TAEG così ricalcolato col tasso soglia dell'usura).

Inoltre, occorre ricordare che l'art. 644 co. 3 c.p. dispone che “*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”: la clausola c.d. “*floor*”, tuttavia, è proprio la clausola che determina la misura del tasso di interesse (ossia la “*remunerazione*” di cui parla l'art. 644 citato), per cui la stessa in realtà è già stata a tutti gli effetti considerata ai fini della determinazione del TAEG, per cui sarebbe scorretto considerarla due volte in virtù di presunti (e non meglio specificati) “*costi occulti*” da essa generati.

Per lo stesso motivo, trattandosi non di una pattuizione accessoria, ma proprio della clausola che prevedeva il tasso di interesse, ossia la remunerazione per la disponibilità del denaro, la stessa non necessitava di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., a tacere del fatto che l'attore nemmeno si cura di specificare in quale delle categorie indicate da tale articolo rientrerebbe la clausola in esame.

Infondata è pure la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi previsti dal TUF.

Trattasi anzitutto di domanda assolutamente vaga ed indeterminata, sotto svariati profili. Con riferimento al quantum, l'attore si limita a chiedere la condanna alla corresponsione dei danni “*subiti e subendi*”, senza nemmeno quantificarli (e certo non potrebbe a tal fine essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, che verrebbe in tal modo ad assumere carattere meramente esplorativo e suppletivo rispetto alle carenze di allegazione della parte). La domanda è inoltre formulata in termini assolutamente ipotetici quanto alla stessa esistenza del danno: l'attore si è limitato ad affermare che “*spesso*” l'EURIBOR a sei mesi è stato negativo negli ultimi anni, senza tuttavia indicare specificamente in quali periodi ciò si è verificato e soprattutto senza indicare la misura dell'EURIBOR stesso (infatti, stante lo spread di tre punti percentuali e il tasso minimo di 2,75 punti percentuali, non basta che il tasso di riferimento sia stato negativo). Ciò già è sufficiente per il rigetto della domanda.

Anche a volendo scendere nel merito, andrebbe comunque in radice disattesa, in quanto infondata, la suggestiva deduzione per cui l'inserimento nel mutuo di una clausola floor comporterebbe l'integrazione del contratto con uno strumento finanziario derivato e imporrebbe l'osservanza della disciplina contrattuale e precontrattuale prevista dal T.U.F. Non sono infatti ravvisabili gli stessi elementi strutturali che connotano la tipicità dello



strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito.

Inoltre, la posizione sostanziale assunta dalle parti contraenti non consente di attribuire all'istituto mutuante la veste di intermediario, come tale tenuto all'osservanza degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal reg. CONSOB, solo a considerare che, dal punto di vista soggettivo, detta posizione è sostanzialmente invertita ed logicamente incompatibile rispetto all'ordinaria dinamica delle attività di collocazione ed intermediazione in strumenti finanziari. Appare infatti evidente il paradosso in cui incorre l'attore nell'evocare la disciplina a tutela dell'investitore, laddove la sua stessa allegazione si fonda sul presupposto logico di una ricostruzione in cui l'intermediario in realtà non venderebbe uno strumento finanziario, ma, al contrario, ne pretenderebbe l'acquisto dal cliente, al precipuo fine di neutralizzare la possibilità di una non adeguata remuneratività del finanziamento nell'ipotesi di una consistenze contrazione dell'indice di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse passivo. Né la questione va confusa con il riferimento (che spesso accompagna le relazioni di bilancio degli istituti di credito) al costo dei derivati stipulati a copertura del rischio oscillazione tassi, posto che tale riferimento parrebbe riguardare l'acquisto di strumenti derivati da altri intermediari, per la suesposta finalità di copertura, non certo singole clausole di ciascun contratto di mutuo.

In ogni caso, il tenore letterale della clausola, nei termini in cui è stata inserita nel corpo del contratto di mutuo, è inequivoco e non lascia il dubbio, neppure al mutuatario più inesperto, sulle possibili conseguenze, su di un mutuo a tasso variabile, che quella pattuizione avrà nel corso della vita del rapporto. Non vi è alcuna necessità che la clausola spieghi quale sia il vantaggio economico per il mutuante, poiché tale circostanza non ha nulla a che vedere con la "chiarezza" e la "comprensibilità" della clausola poiché, per come è pattuita, la stessa è chiarissima nel rendere edotto il contraente che, a prescindere dall'andamento al ribasso degli indici di riferimento, il suo tasso di interesse non potrà mai scendere al di sotto di una certa soglia.

In definitiva, la clausola in questione deve ritenersi senz'altro non vessatoria, in quanto pienamente rispettosa dei principi di chiarezza, determinabilità e comprensibilità, né invalida, ma meramente delimitativa dell'oggetto del contratto, nella parte in cui limita il range di oscillazione di un parametro di riferimento per la determinazione dell'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi.

Da tutto quanto finora detto consegue l'infondatezza delle domande attoree. Le spese di lite seguono la soccombenza; non si ravvisano tuttavia gli estremi per la condanna ai sensi



dell'art. 96 c.p.c. (essendo tutt'ora dibattuta la questione della rilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento della soglia anti usura).

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta integralmente le domande proposte dall'attore _____] in quanto infondate;

2) Condanna _____] a rifondere a **BANCA** _____] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex* DM 55/2014;

Così deciso in Treviso, 5 dicembre 2017.

Il Giudice
- Dott. Carlo Baggio -

